



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO Provincia di Benevento

ORDINANZA DEL SINDACO N. 8 DEL 8 MAR 2020

Oggetto: Sospensione del mercato settimanale di Martedì e del mercato di Campagna Amica del Sabato.

IL SINDACO

Premesso:

- che nel centro urbano di San Giorgio del Sannio, ogni settimana si svolge il tradizionale mercato del Martedì che interessa numerose strade e piazze del paese, con un'elevata presenza di visitatori, che raggiungono il mercato anche dai paesi limitrofi;
- che in Piazza Risorgimento di San Giorgio del Sannio ogni sabato mattina si svolge il mercato di Campagna Amica organizzato dalla Coldiretti di Benevento;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 24/02/2020 "misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19" che recita "i soggetti che dal primo febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni individuati quali focolai dell'epidemia Coronavirus sono OBBLIGATI a comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria (ASL) per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Visto in ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale";

Considerato che il citato Decreto all'art. 1 lettera b) recita testualmente: "sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)" fino al 3 aprile 2020;

Ritenuto che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della legge n.833/1978 e dell'art.117 del D.lgs.n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art.50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

ORDINA

In via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

- la sospensione del mercato settimanale nella giornata di Martedì 10 marzo 2020;
- la sospensione del mercato di Campagna Amica nella giornata di Sabato 14 marzo 2020.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet "www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it";

Di incaricare il Servizio Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Benevento; Servizio Polizia Municipale di San Giorgio del Sannio; Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio; Alla task force Regione Campania: Alle associazioni di categoria.

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art.650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art.7/bis del D.lgs. n.267/2000; Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Prof. Mario Pepe